DECISIONE 2008/134/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

che attua l'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/797/PESC, intesa ad istituire la missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) per un periodo di tre anni. La fase operativa dell'EUPOL COPPS è iniziata il 1º gennaio 2006.

(2) Il 20 novembre 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/807/PESC ([2]), che stabilisce il bilancio definitivo dell'EUPOL COPPS per l'esercizio 2007.

(3) Il 6 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato la decisione 2007/808/PESC, la quale prevede che il bilancio coprirà anche le spese connesse alla missione nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 29 febbraio 2008.

(4) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 2007/808/PESC, il bilancio definitivo dell'EUPOL COPPS per il periodo compreso tra il 1º marzo 2008 e il 31 dicembre 2008 è deciso dal Consiglio anteriormente al 29 febbraio 2008,

DECIDE:

Articolo 1

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con la missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) nel periodo dal 1º marzo 2008 al 31 dicembre 2008 è pari a EUR 5 000 000.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL

([1]) GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.
([2]) GU L 329 del 25.11.2006, pag. 76. Decisione modificata dalla decisione 2007/808/PESC (GU L 323 dell'8.12.2007, pag. 56).